

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

104 / 2026 del 31/03/2026

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TRA AREU E NAEMT ITALIA ETS

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TRA AREU E NAEMT ITALIA ETS

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Formazione

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

DATO ATTO che:

- con delibera 172 del 14.05.2025 è stato approvato e sottoscritto l'Accordo di collaborazione fra la NAEMT Italia s.r.l. e AREU;
- che il predetto Accordo ha consentito ad AREU di proseguire la formazione di Istruttori per la gestione del paziente traumatizzato maggiore, nell'ambito del proprio Centro di Formazione, secondo le linee guida internazionali NAEMT e che lo stesso accordo ha permesso di erogare in favore del proprio personale o di soggetti terzi, il corso Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) della durata di 16 ore per edizione;

PRESO ATTO della comunicazione, pervenuta in data 20/02/2026 a mezzo PEC (prot. n. 4996), in cui NAEMT ITALIA ETS richiede di procedere alla revisione e aggiornamento dell'accordo di collaborazione con AREU;

DATO ATTO che la revisione dell'accordo di collaborazione con NAEMT ITALIA ETS si rende necessaria esclusivamente "a seguito di una variazione dell'assetto organizzativo e giuridico dell'Ente" e che "la revisione dell'accordo non comporta alcuna modifica agli accordi economici, ai corrispettivi o alle spese già definiti e precedentemente sottoscritti tra le Parti", come indicato nella comunicazione sopra citata e conservata agli atti della S.C. Formazione;

CONSIDERATO che il contratto decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata triennale;

RILVEATO che per ogni anno di validità del contratto si stima di realizzare 17 edizioni da 18 partecipanti ciascuna del corso Prehospital Trauma Life Support (PHTLS), la cui spesa rientra nel PFA dell'anno di riferimento ed è suddivisa come segue:

- anno 2026: costo complessivo stimato di € 4.099,20 IVA inclusa (€ 366,00 di contributo annuale fisso + € 3.733,20 costo complessivo delle quote studenti annue);

- anno 2027: costo complessivo stimato di € 4.099,20 IVA inclusa (€ 366,00 di contributo annuale fisso + € 3.733,20 costo complessivo delle quote studenti annue);
- anno 2028: costo complessivo stimato di € 4.099,20 IVA inclusa (€ 366,00 di contributo annuale fisso + € 3.733,20 costo complessivo delle quote studenti annue);

DATO ATTO che il rinnovo del contratto di collaborazione, per analogo periodo, potrà avvenire a seguito di formale richiesta, salvo la facoltà di recesso con preavviso di sessanta giorni, da trasmettersi mediante raccomandata A/R o PEC;

ACQUISTO, per quanto di competenza, il parere della S.C. Formazione AREU in merito alla sottoscrizione dell'accordo, parte integrante della presente delibera;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di autorizzare la sottoscrizione del contratto di collaborazione tra AREU e NAEMT Italia ETS, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto della revisione del contratto di collaborazione tra AREU e NAEMT Italia ETS, la quale si rende necessaria per la variazione dell'assetto organizzativo e giuridico dell'Ente e che tale revisione e aggiornamento non comporta alcuna modifica agli accordi economici, ai corrispettivi o alle spese già definiti e precedentemente sottoscritti tra le Parti, come definito in premessa;
3. di dare atto che l'accordo ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per analogo periodo a seguito di formale richiesta, salvo la facoltà di recesso delle Parti con preavviso di sessanta giorni, da trasmettersi mediante raccomandata A/R o PEC;
4. di dare atto che dal presente provvedimento derivano costi stimati per un totale di €12.297,60 IVA inclusa da contabilizzare al conto 30203410 "FORMAZIONE ESTERNALIZZATA DA TERZI" nel bilancio d'esercizio degli anni 2026, 2027 e 2028 della contabilità dell'Agenzia, così come di seguito evidenziato:
 - anno 2026: costo complessivo stimato di € 4.099,20 IVA inclusa (€ 366,00 di contributo annuale fisso + € 3.733,20 costo complessivo delle quote studenti annue);
 - anno 2027: costo complessivo stimato di € 4.099,20 IVA inclusa (€ 366,00 di contributo annuale fisso + € 3.733,20 costo complessivo delle quote studenti annue);

- anno 2028: costo complessivo stimato di € 4.099,20 IVA inclusa (€ 366,00 di contributo annuale fisso + € 3.733,20 costo complessivo delle quote studenti annue);
- 5. di dare atto che il referente operativo del presente accordo è il Dott. Stefano Sironi, Direttore della S.C. Formazione, a cui viene dato mandato per la sottoscrizione del contratto di collaborazione aggiornato;
- 6. di dare atto che ai sensi della L. n. 241/1990, Responsabile del presente procedimento è il Dott. Stefano Sironi, Direttore presso la struttura Complessa Formazione di AREU
- 7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
- 8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TRA

NAEMT Italia ETS

Da qui in avanti **NAEMT-ITA**

E

nome training center

Da qui in avanti **T.C. (Training Center)**

PREMESSO CHE

- La National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT – USA) ha designato NAEMT-ITA quale Organizzazione Nazionale di Coordinamento (National Coordinating Organization – NCO) per i programmi didattici NAEMT in Italia;
- NAEMT-ITA è autorizzata a promuovere, coordinare, supervisionare e rappresentare in Italia i programmi formativi NAEMT;
- Il Training Center ha manifestato interesse a operare quale centro di formazione autorizzato NAEMT in Italia;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e natura del rapporto

1. Il presente contratto disciplina un rapporto di collaborazione formativa e organizzativa, non esclusiva, finalizzato all'erogazione in Italia dei programmi didattici NAEMT da parte del Training Center, sotto il coordinamento di NAEMT-ITA.
2. Il presente accordo non costituisce rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, né associazione in partecipazione, né franchising, né mandato con rappresentanza, né rapporto societario di alcun tipo.
3. Ciascuna Parte conserva piena autonomia giuridica, organizzativa, fiscale e patrimoniale.

Art. 2 – Ruolo e responsabilità di NAEMT-ITA

1. In conformità al proprio accordo con NAEMT (USA), NAEMT-ITA svolge funzione di coordinamento nazionale e si impegna a:

- valutare e raccomandare le richieste di autorizzazione dei Training Center;
 - facilitare l'avvio e lo sviluppo dei Training Center autorizzati;
 - supportare la formazione e la supervisione degli istruttori;
 - vigilare sul rispetto degli standard educativi e delle politiche NAEMT;
 - promuovere i programmi NAEMT in Italia;
 - rappresentare i programmi NAEMT presso enti e istituzioni nazionali.
2. Le attività di NAEMT-ITA costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato.

Art. 3 – Programmi formativi NAEMT

1. I programmi formativi attualmente attivi in Italia includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- PHTLS® – 16 ore
 - PHTLS® for First Responders – 8 ore
 - AMLS® – 16 ore
 - GEMS® Advanced – 8 ore
 - EPC® – 16 ore
 - EVOS® – 8 ore
 - PTEP® – 8 ore
 - AHDR® – 8 ore
 - EMS Safety® – 8 ore
2. L'elenco potrà essere aggiornato in base alle decisioni di NAEMT e NAEMT-ITA, senza necessità di modifica del presente contratto.
3. I corsi tattici (TCCC®, TECC®) potranno essere erogati secondo le linee guida NAEMT con il supporto delle componenti tecniche specifiche.

Art. 4 – Corrispettivi economici

1. Il Training Center si impegna a corrispondere a NAEMT-ITA:
- € 10,00 + IVA per ciascun partecipante certificato in corsi di durata pari o superiore a 16 ore;
 - € 5,00 + IVA per ciascun partecipante certificato in corsi di durata pari a 8 ore;
 - un contributo annuale fisso pari a € 300,00 + IVA.
2. I corrispettivi dovranno essere versati entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.
3. Il mancato pagamento nei termini costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 5 – Obblighi del Training Center

Il Training Center si impegna a:

- 1. erogare almeno un corso all'anno per ciascun programma attivato;
- 2. rispettare integralmente gli standard, i regolamenti e le politiche NAEMT;
- 3. utilizzare i materiali didattici esclusivamente secondo le modalità autorizzate;
- 4. collaborare alle attività di monitoraggio, supervisione e audit;
- 5. garantire che istruttori e personale siano regolarmente autorizzati.

Art. 6 – Supervisione e monitoraggio

1. NAEMT-ITA ha facoltà di:
 - assegnare un Affiliate Faculty per la supervisione;
 - effettuare sopralluoghi e verifiche;
 - richiedere documentazione e report.
2. Le spese di viaggio, vitto e alloggio dei supervisori incaricati sono a carico del Training Center.

Art. 7 – Uso dei marchi e proprietà intellettuale

1. NAEMT-ITA concede al Training Center una licenza d'uso non esclusiva, non trasferibile e revocabile dei marchi e dei materiali NAEMT, limitatamente alla durata del presente contratto.
2. È vietato qualsiasi uso non autorizzato dei marchi NAEMT.
3. Alla cessazione del contratto, l'uso dei marchi dovrà cessare immediatamente.

Art. 8 – Sospensione e decadenza

1. Costituiscono cause di sospensione o decadenza:
 - mancato pagamento dei corrispettivi;
 - violazione degli standard NAEMT;
 - uso improprio dei marchi;
 - reiterata inattività formativa.
2. NAEMT-ITA potrà sospendere l'accesso al *NAEMT Education Portal* e revocare l'autorizzazione al Training Center.

Art. 9 – Durata e recesso

1. Il presente contratto ha durata triennale, con rinnovo tacito per uguale periodo.
2. Ciascuna Parte potrà recedere con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi via PEC o raccomandata A/R.

Art. 10 – Riservatezza e trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano alla riservatezza sulle informazioni acquisite.
2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Art. 11 – Legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data: _____

Per il Training Center

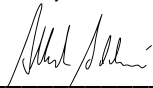
Qualifica _____

Firma _____

Per NAEMT ITALIA ETS

Alberto Adduci

Presidente / NAEMT Education Coordinator

Firma  _____